



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 24.07.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda l'addebito in conto corrente di due presunte operazioni di prelievo mediante bancomat eseguite nella stessa giornata del 21 giugno 2011 a distanza di un minuto l'una dall'altra, la seconda delle quali costituisce oggetto di contestazione da parte del ricorrente. I fatti alla base del procedimento possono essere così riassunti.

Con reclamo dell'8 luglio 2011 il ricorrente chiede all'intermediario il riaccredito della somma di € 150,00 a suo dire erroneamente addebitatagli, in quanto nega di aver posto in essere la seconda operazione di prelievo. Reitera la contestazione con nota del 24 agosto 2011 e sollecita un riscontro al reclamo il 13 ottobre 2011.

Con risposta del 21 novembre 2011 l'intermediario replica che dagli approfondimenti condotti i due prelievi risultano essere stati regolarmente eseguiti, senza che si sia verificata alcuna anomalia. Precisa altresì il taglio delle banconote erogate nelle due operazioni: precisamente, 3 da € 50,00 nella prima, 1 da € 50,00 e 5 da € 20,00 nella seconda.

In data 26 novembre 2011 il ricorrente sporge querela verso ignoti. Successivamente, con atto datato 10 marzo 2012 e pervenuto il 14 seguente, presenta ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la "revisione" delle determinazioni assunte dalla Sezione Gestione Reclami dell'intermediario in merito alla richiesta di riaccredito dei fondi.

In sede di controdeduzioni, ricevute solo il 5 giugno 2012, l'intermediario ribadisce che dalle verifiche condotte non è emersa alcuna anomalia e riepiloga nuovamente taglio e quantità



delle banconote erogate nelle due “distinte” operazioni di prelievo. Allega, tra l’altro, le stampe del “dettaglio movimenti” riferito alla carta bancomat nonché le mail scambiate tra le proprie strutture interne in relazione agli approfondimenti condotti.

DIRITTO

Ai fini della decisione della presente controversia questo Collegio intende richiamare il principio generale secondo cui chi vanta un diritto deve provare i fatti costitutivi sui quali tale diritto si fonda (art. 2697 c.c.). Posto che il principio appena riferito è senz’altro valido anche dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (cfr., fra molte, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1525/2012; Collegio ABF di Roma, decisione n. 1490/2012), deve rilevarsi che, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova a fondamento dei fatti sui quali si basa la richiesta restitutoria avanzata nel ricorso.

Al contrario, dalle scritturazioni estrapolate dal giornale di fondo dell’intermediario risulta che le due operazioni di prelievo contestate dal ricorrente sono state entrambe effettuate con l’utilizzo della carta bancomat nonché mediante la corretta digitazione del codice PIN e che le stesse non presentano alcuna anomalia essendosi concluse con regolare erogazione delle banconote.

Certo, non ignora questo Collegio che all’epoca dei fatti oggetto del presente procedimento era già in vigore il d.lgs. n. 11/2010, emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, il cui art. 10, comma 1, stabilisce che qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore dei servizi medesimi provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. D’altro canto, occorre ribadire che nella vicenda in esame, dagli approfondimenti effettuati dall’intermediario e documentati attraverso le mail scambiate fra le proprie strutture interne, non emergono anomalie nel funzionamento del servizio. È possibile riscontrare, altresì, apposita evidenza del numero e del taglio delle banconote erogate al termine di ciascuna operazione.

Sulla base degli elementi fattuali in suo possesso, il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI